

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

nella seduta del 13 luglio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo dell'11/1/2010 il ricorrente, avendo recentemente estinto in seguito a transazione due finanziamenti a lui intestati, chiedeva all'intermediario la cancellazione delle "segnalazioni negative" derivanti da tali finanziamenti, sostenendo di non aver mai ricevuto "notifica dei ritardi".

L'intermediario, con nota dell'8/2/2010, respingeva l'istanza di cancellazione, specificando che la segnalazione risultava fatta legittimamente, in quanto alcuni pagamenti non erano stati effettuati nei termini contrattualmente convenuti.

Con ricorso pervenuto il 4 maggio 2010, il cliente – dopo aver fatto riferimento alla nota di replica al suo reclamo – non formulava richieste precise all'ABF, limitandosi a contestare la risposta ricevuta dall'intermediario ritenuta insoddisfacente e lamentandosi del pregiudizio derivante dal permanere del proprio nominativo nelle "liste dei cattivi pagatori".

Con il deposito delle controdeduzioni, l'intermediario – interpretando l'oggetto della richiesta del ricorrente nella cancellazione delle segnalazioni effettuate ai SIC (sistemi di informazioni creditizie) – preliminarmente eccepiva il difetto di competenza in capo all'ABF, atteso che la materia oggetto di contestazione, concernente le modalità di trattamento dei dati personali, rientrava nella competenza esclusiva del Garante per la privacy. Nel merito, sottolineava come oggetto di contestazione non fossero stati gli inadempimenti alla base delle segnalazioni, quanto piuttosto l'asserito mancato invio del cd. "preavviso di segnalazione". In proposito, l'intermediario precisava di avere informato il ricorrente, con lettera (che, in copia, esibiva), dell'esistenza di un insoluto RID, invitandolo a regolarizzare la propria posizione debitoria e preavvisandolo che, in caso contrario, la "sofferenza" sarebbe stata segnalata nei SIC in rapporto con la società. Ribadiva, pertanto, di avere così assolto al proprio obbligo informativo, posto che, secondo la normativa vigente e la costante giurisprudenza dell'Autorità garante per la privacy, l'invio della comunicazione poteva avvenire anche mediante posta ordinaria/prioritaria. Il ricorrente, dopo aver ricevuto le controdeduzioni dell'intermediario e, quindi, anche la copia della missiva di preavviso, precisava di non essere stato informato con "regolare raccomandata".

DIRITTO

Il Collegio, ritenuto di poter interpretare il ricorso, individuando il *petitum* – come, d'altronde, ha fatto il resistente- nella richiesta di cancellazione del nominativo dai "sistemi di informazioni creditizie", considera necessario affrontare la questione relativa al "difetto di competenza dell'ABF", così come preliminarmente eccepita. Sul punto, ancora, occorre rammentare che le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziali delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", in conformità alla Delibera CICR n. 275/2008, definiscono la competenza dell'ABF in senso estensivo, fino a comprendere "ogni comportamento o violazione" compiuta dall'intermediario nell'esecuzione di operazioni bancarie o finanziarie, che abbia causato danno alla controparte". La gestione dei dati personali del cliente è aspetto sicuramente centrale dell'operatività bancaria e assume particolare rilievo nell'ambito dei principi che assicurano la correttezza dei rapporti contrattuali, ben potendosi ammettere, quindi, come risulta ormai orientamento costante dell'ABF, quale risarcimento in forma specifica, la possibilità di disporre la rettifica delle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

segnalazioni nei sistemi di informazione. Né potrebbe prospettarsi, come sembra adombrare la parte resistente, un conflitto con le prerogative esclusive dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, dinanzi alla quale è azionabile una specifica tutela, alternativa a quella giurisdizionale, per far valere i diritti di cui all'art. 7 del Codice (in particolare, i diritti di accesso), nei confronti del gestore del sistema informativo.

Nel merito della vicenda, appare evidente che la domanda è infondata e deve essere rigettata.

Il ricorrente, infatti, non contesta assolutamente la correttezza della segnalazione effettuata, sulla scorta degli inadempimenti contrattuali, limitandosi, in realtà, a eccepire il solo aspetto formale legato alla mancata ricezione della raccomandata di preavviso. In particolare, con la replica del 21/06/2010 alle controdeduzioni, non contesta la veridicità della copia di preavviso esibita dall'intermediario, limitandosi ad insistere che *“non è stata esibita alcuna notifica”*. Non contesta, quindi, di aver ricevuto il preavviso, ma eccepisce solo che l'intermediario non lo abbia spedito con *“regolare raccomandata”*.

Sul punto appare necessario ricordare che la disciplina vigente non prevede alcun obbligo formale riferito alla comunicazione del preavviso.

E infatti, l'art. 4 (modalità di raccolta e registrazione dei dati), comma 7, del “Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi operativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo”, testualmente prevede: *“Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato”*.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI